

# Infortunio: DVR e Responsabilità

( <http://www.eliosengineering.eu/infortunio-dvr-responsabilita.html> )

**Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio** occorso a un dipendente se quest'ultimo **non** è stato **informato a dovere** sui possibili rischi, **anche in presenza di un Documento di Valutazione Rischi**.

Lo ha messo nero su bianco la **Corte di Cassazione** (sentenza n. 24452 dell'8 giugno 2015), analizzando il rapporto tra la constatazione del rischio di incidenti e le omissioni e carenze relative al DVR.

La Corte ha esaminato il caso relativo alla condanna per lesioni colpose comminata al responsabile di prevenzione e sicurezza sul lavoro di un'azienda, in seguito a un incidente occorso a un lavoratore. La contestazione riguarda la mancanza di adeguata valutazione (ai sensi dell'art. 4.2 del D. Lgs n. 626 del 1994) del rischio e mancata prescrizione di dispositivi adeguati in grado di evitare incidenti di questo tipo.

## **Responsabilità**

La Corte d'appello ha convenuto con la difesa sul fatto che all'interno dell'azienda si era instaurata una prassi di prevenzione, nota al lavoratore e da lui sempre seguita, ma in occasione dell'infortunio non era stata applicata; ciò aveva provocato l'incidente, ma il lavoratore era ignaro dei rischi connessi alla mancata procedura.

Rispetto a questa interpretazione dei fatti, l'imputato aveva proposto ricorso in Cassazione, lamentando che la valutazione del rischio doveva essere in capo (e non delegabile) al datore di lavoro

## **Deleghe**

La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha rilevato che il lavoratore era all'oscuro delle ragioni che rendevano essenziale per la sicurezza la procedura non eseguita.

Quanto alla responsabilità, i giudici hanno rilevato che effettivamente la valutazione del rischio era adempimento non delegabile del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 4 ter D. lgs, n. 626 del 1994. Tuttavia, al delegato incombeva l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo già citato, e quindi di adottare le procedure appropriate.

Il delegato aveva individuato il rischio, tanto che vi aveva fatto fronte instaurando la prassi operativa,

ma questa era inadeguata e non era comunque stata accompagnata dall'essenziale informazione al lavoratore. E ciò **fonda adeguatamente la colpa**.